MEDIOBANCA

Sintesi della Politica in materia di gestione dei Conflitti di interesse

Ottobre 2026

MEDIOBANCA

Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (di seguito "Mediobanca" o la "Banca") è tenuta ad adottare ogni misura idonea per identificare, prevenire e gestire correttamente i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra Mediobanca e i suoi clienti o tra due o più clienti nel corso della prestazione di servizi da parte di Mediobanca.

Il presente documento costituisce la sintesi della Politica di gestione dei conflitti di interesse (la "Politica") nella prestazione di servizi e attività bancarie e di investimento, di servizi accessori e di attività di natura creditizia, redatta da Mediobanca anche ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II).

La Politica descrive le modalità di identificazione, prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, anche potenziali, che, incidendo sulla capacità di Mediobanca di agire in modo indipendente, potrebbero danneggiare gli interessi di uno o più clienti della Banca.

La corretta e tempestiva identificazione e gestione dei conflitti di interesse che possono sorgere nell'ambito della prestazione dei servizi è, oltre che necessaria in adempimento delle richiamate disposizioni di legge, di fondamentale importanza per la tutela degli interessi dei clienti e per la salvaguardia del profilo reputazionale della Banca.

La Politica prende in considerazione tutti i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica in relazione ai quali possono determinarsi conflitti di interesse. Ai fini della rilevazione di potenziali conflitti di Mediobanca, vengono considerate anche la controllante di Mediobanca, le filiali estere e le società controllate da Mediobanca, con riferimento ai servizi di investimento e accessori e alle attività creditizie e di raccolta prestate dal sub gruppo Mediobanca ("Gruppo").

Conflitto di interesse

Costituisce conflitto di interesse la situazione in cui la Banca, nel prestare un servizio di investimento o accessorio, nonché attività creditizia o di raccolta, possa nuocere agli interessi di un cliente a favore di un interesse proprio o di un altro cliente.

I conflitti possono essere distinti in "conflitti interni", ovvero situazioni in cui la Banca potrebbe danneggiare gli interessi di un cliente a vantaggio di un interesse proprio, o "conflitti esterni", ossia situazioni in cui la Banca potrebbe danneggiare gli interessi di un cliente a vantaggio di quelli di un altro cliente.

In particolare, rientrano tra le situazioni di conflitto i casi in cui, a seguito della prestazione di un servizio, la Banca:

- possa realizzare un profitto finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;
- sia portatore di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;
- abbia un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
- svolga la medesima attività del cliente;
- riceva o possa ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

Nel corso della prestazione del servizio al cliente, Mediobanca, nei limiti della normativa applicabile, potrebbe pagare o ricevere onorari, commissioni, retrocessioni o altri benefici non monetari o inducements a o da parte di parti terze (comprese società del Gruppo).

Mediobanca fornisce un'ampia gamma di servizi di investimento, accessori e bancari a un vasto numero di clienti. Pertanto, Mediobanca potrebbe detenere interessi, rapporti e accordi di importanza rilevante con riferimento a una operazione effettuata con o per corto di un cliente (o con riferimento allo strumento finanziario o altro investimento oggetto dell'operazione) o che potrebbe dare luogo a un conflitto di interesse.

Di seguito sono riportate, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, alcune tipologie di interessi, rapporti o accordi che Mediobanca potrebbe avere con riferimento alla fornitura di un servizio, allo svolgimento di un'operazione o a uno strumento finanziario oggetto di un'operazione:

- Mediobanca potrebbe collocare presso i propri clienti e considerare, nell'ambito dei servizi di consulenza e gestione dei portafogli della propria clientela, strumenti finanziari:

 a) emessi da Mediobanca o da società del Gruppo;

 b) emessi da società i) con cui Mediobanca ha rapporti rilevanti (es. rapporti partecipativi o tra parti correlate) o ii) alle quali Mediobanca presta servizi di investment banking (compreso il servizio di lending), inclusi i casi in cui i proventi delle offerte degli strumenti sono utilizzati per rimborsare finanziamenti di Mediobanca o di società del Gruppo;

- Mediobanca potrebbe strutturare per un'emittente il riacquisto di strumenti finanziari detenuti anche da Mediobanca o da società del Gruppo;

- nell'ambito di operazioni di acquisizione, Mediobanca potrebbe svolgere il ruolo di advisor di uno dei potenziali acquirenti e il ruolo di finanziatore di altri potenziali acquirenti;

- Mediobanca potrebbe produrre ricerche aventi ad oggetto società cui Mediobanca presta servizi di investment banking;

- Mediobanca potrebbe svolgere per i clienti il servizio di negoziazione su strumenti finanziari sui quali Mediobanca svolge ruolo di market maker/liquidity provider.

Modello di gestione dei conflitti di interesse

Per assicurare il corretto adempimento degli obblighi in tema di gestione dei conflitti di interesse, la Banca:

- ha adottato processi e strumenti che consentano una tempestiva individuazione dei conflitti di interesse;

- ha implementato Presìdi Standard[1] che permettano di eliminare o mitigare il rischio di danneggiare gli interessi dei propri clienti;

[1] Misure organizzative e procedure standard per gestire al meglio i conflitti di interesse (attuali e potenziali) al fine di minimizzare il rischio che gli stessi possano danneggiare gli interessi dei clienti.

- può individuare, in relazione ai singoli conflitti analizzati, specifici Presìdi Aggiuntivi[2] ad integrazione dei Presìdi Standard;

- garantisce una rapida gestione delle casistiche di conflitto individuate;

- fornisce, se necessario, disclosure ai clienti relativamente ai conflitti presenti nei servizi offerti. A questo proposito MiFID II prevede che la disclosure sia adottata come misura estrema da utilizzarsi solo quando le disposizioni organizzative e amministrative adottate al fine di prevenire o gestire i conflitti di interesse non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente. In tale contesto la Funzione Compliance tuttavia individua, ex ante ovvero attraverso un'analisi caso per caso, le circostanze in cui si ritiene comunque opportuno fornire informativa alla propria clientela, non come misura estrema in caso di conflitti non adeguatamente gestiti, ma al fine di assicurare una corretta e trasparente gestione del rapporto con la clientela stessa, anche quando i conflitti sono ritenuti adeguatamente gestiti;

- archivia e conserva le casistiche di conflitto gestite, mantenendo evidenza degli eventuali Presìdi attivati[3].

Modello di gestione dei conflitti di interesse in ambito Ricerca

Con riferimento alla produzione e diffusione delle ricerche in materia di investimenti la Banca ha formalizzato un *corpus* procedurale che definisce misure organizzative e presìdi di controllo volti a garantire l'integrità e l'indipendenza delle ricerche in materia di investimenti pubblicate da *Mediobanca Research*. In particolare, sono state istituite restrizioni fisiche all'accesso degli altri dipendenti della Banca all'area di *Mediobanca Research*, barriere informatiche alla circolazione delle informazioni relative alle ricerche fuori da tale area, limiti in capo agli analisti alla partecipazione a *pitches* e all'effettuazione di operazioni personali su strumenti finanziari. Sono inoltre normate le attività di contatto e collaborazione con le unità che svolgono attività di investment banking, la revisione e diffusione delle ricerche e fornite specifiche indicazioni relativamente agli aspetti di valutazione e remunerazione degli analisti. Le diverse aree della Banca, inoltre, sono sottoposte gerarchicamente a responsabili distinti (vigilanza separata di primo livello).

Tali presidi e misure organizzative trovano applicazione anche con riferimento alla "ricerca sponsorizzata dall'emittente", come definita dal Regolamento Delegato (UE) 2026/1092 della Commissione che ha introdotto il Codice di Condotta in materia di ricerca sponsorizzata - *EU code of conduct for issuer-sponsored research* ("Codice UE") – al fine di garantire che la ricerca sponsorizzata dall'emittente sia prodotta con indipendenza e obiettività e alle stesse condizioni applicate alla ricerca non sponsorizzata dall'emittente. La Banca, quando produce e diffonde ricerca sponsorizzata dall'emittente agisce in conformità con le disposizioni del Codice UE. Il corpus procedurale e le misure organizzative definite da Mediobanca garantiscono che non vi siano differenze tra: i) le qualifiche degli analisti che lavorano sulla ricerca sponsorizzata dall'emittente e quelle degli analisti che lavorano sulla ricerca non sponsorizzata; ii) le risorse messe a disposizione per la produzione della ricerca sponsorizzata dall'emittente e quelle messe a disposizione per la produzione di quella non sponsorizzata; iii) il tipo di contenuto della ricerca sponsorizzata dall'emittente e quello della ricerca non sponsorizzata. In ogni caso, con riferimento alla produzione e diffusione delle ricerche - sponsorizzata dall'emittente e non sponsorizzata dall'emittente - la Banca ha adottato

[2] Ulteriori Presìdi da attuare nel caso in cui i Presìdi Standard implementati dalla Banca non si rivelassero sufficienti a tutelare adeguatamente gli interessi dei clienti.
[3] In particolare, Mediobanca aggiorna un Registro conflitti di interesse nel quale sono annotate, in relazione ai servizi/ attività prestati, le situazioni di conflitto di interesse gestite dalla Funzione Compliance ed i Presìdi Aggiuntivi adottati dalla Banca.

procedure interne, misure e presidi organizzativi in linea con quanto richiesto dalla normativa in materia di abusi di mercato relativamente alla presentazione delle raccomandazioni in materia di investimenti.

L'informativa completa e costantemente aggiornata sugli interessi e sui conflitti di interesse di Mediobanca relativi agli emittenti coperti da Mediobanca Research è disponibile al seguente **link**.

Mediobanca rivede, con cadenza almeno annuale, la Politica sui conflitti di interesse e valuta eventuali aggiornamenti nonché assicura che tutto il proprio personale che svolge attività rilevanti, sia a conoscenza delle misure descritte nella Politica e le applichi correttamente.

Per ogni ulteriore informazione si prega di contattare la Funzione Compliance di Mediobanca Compliance@mediobanca.com